

La valutazione e il monitoraggio delle misure per combattere la criminalità finanziaria organizzata assumono per la Commissione una grande importanza. Pertanto, la Commissione intende elaborare metodi di lavoro e scegliere settori e obiettivi in stretta cooperazione con gli Stati membri e altri organismi che operano nel settore come Europol, Eurostat e le agenzie statistiche degli Stati membri, con il mondo accademico e, ove opportuno, con il settore privato.

La Commissione si propone di creare gruppi di esperti europei sulle statistiche e le ricerche in materia di criminalità e di istituire una rete europea di corrispondenti nazionali di statistiche sulla criminalità. Al fine di preparare questa iniziativa si sono già svolte due riunioni di esperti ad hoc, organizzate dalla Commissione nell'ambito del Forum sulla prevenzione della criminalità organizzata.

In tale ottica, la Commissione sta anche sovvenzionando la realizzazione di una serie di valutazioni di rischio sulla criminalità organizzata settoriale al fine di elaborare una metodologia europea di analisi economica dei rischi e di incoraggiare lo sviluppo di sistemi di allarme tempestivo, esercizi di analisi comparativa, l'individuazione e lo scambio di buone pratiche per ridurre la criminalità, le probabilità di caderne vittime e la diffusione della paura della criminalità.

Infine, il potenziale valore aggiunto di osservatori specifici in questo settore sarà valutato in tale contesto.

(¹) Decisione quadro del Consiglio 2002/584/JAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro, GU L 190 del 18.7.2002.

(²) Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, GU L 196 del 2.8.2003.

(2004/C 84 E/0945)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0706/04
di Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) alla Commissione

(9 marzo 2004)

Oggetto: Vino

La Commissione europea nel mese di febbraio ha sorprendentemente approvato una modifica della legislazione in materia di etichettatura del vino che consente ai paesi terzi di commercializzare nel nostro territorio vini con denominazioni tradizionali dell'Unione europea, «crianza», «reserva» o «gran reserva», nonostante la posizione contraria dei produttori.

D'altra parte, da vari anni la Comunità porta avanti difficili negoziati sia bilaterali che attraverso la OMC al fine di preservare le nostre denominazioni tradizionali. Recentemente, vari paesi terzi hanno presentato un'istanza presso la OMC contro il regolamento (CE) n. 753/2002 (¹) in materia di etichettatura dei vini, al fine di vietare, nella pratica, l'uso delle denominazioni tradizionali comunitarie.

La Commissione può illustrare il motivo per cui non ha aspettato il parere dell'OMC prima di apportare qualsiasi modifica alla nostra legislazione, precludendo in tal modo la possibilità di difendere i nostri interessi presso tale organizzazione?

Su quali criteri si basa tale cambiamento rispetto alla posizione tradizionale dell'Unione europea in materia?

La Commissione europea a quanto ritiene che possano ammontare le perdite in questo settore?

(¹) GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1.

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(13 aprile 2004)

La Commissione è stata indotta ad adottare nuove norme in materia di designazione, denominazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli al fine di allontanare l'eventualità della costituzione di un panel in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che avrebbe rappresentato una seria minaccia per la politica europea in materia di etichettatura dei vini.

Come indicato nell'interrogazione scritta, numerosi paesi terzi in seguito alla notifica del regolamento (CE) n. 753/2002⁽¹⁾ all'OMC, hanno inviato le proprie osservazioni a tale organizzazione, formulando anche alcune riserve. Due consultazioni sono state organizzate a Ginevra sull'argomento. La protezione esclusiva di alcune menzioni tradizionali (parte B) era considerata dai paesi terzi come un nuovo diritto di proprietà intellettuale da parte dell'Unione europea nel quadro dell'accordo TRIPs, che andava ad aggiungersi a quello delle indicazioni geografiche. Un panel dell'OMC in tal senso avrebbe potuto mettere a repentaglio la politica dell'UE in materia di protezione delle indicazioni geografiche e andava quindi evitato.

E' in base alle osservazioni formulate dai paesi terzi che la Commissione ha deciso di apportare alcune modifiche al regolamento in questione. Tali modifiche riguardano principalmente la possibilità che i paesi terzi utilizzino alcune menzioni tradizionali nel rispetto delle stesse norme che si applicano agli Stati membri.

E' stato necessario anche tener conto del fatto che numerosi paesi terzi non dispongono, per il settore vitivinicolo, di un sistema normativo centralizzato. Pertanto, le esigenze europee relativamente al sistema legislativo sono state modificate ed il principio di «regolamentazione» è stato sostituito dal principio di «regole applicabili»; queste ultime includono quelle che emanano da organizzazioni professionali rappresentative. E' stata introdotto anche il concetto di «rappresentatività».

Occorre sottolineare inoltre che il regolamento (CE) n. 1493/1999⁽²⁾ non fa alcun riferimento ai due tipi di menzioni tradizionali, contrariamente all'allegato III del regolamento (CE) n. 753/2002, bensì unicamente alla possibilità, per la Commissione, di adottare norme sulle menzioni tradizionali, in conformità alle disposizioni in vigore negli Stati membri.

Le nuove condizioni per l'utilizzazione da parte dei paesi terzi di menzioni tradizionali comunitarie sono equivalenti a quelle precedentemente in vigore per l'utilizzazione delle menzioni tradizionali dell'allegato III, Parte A, del regolamento (CE) n. 753/2002.

Fra queste condizioni, secondo l'articolo 1, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 316/2004⁽³⁾ recante modifica dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera (e), del regolamento (CE) n. 753/2002, figurano le seguenti:

- a) i paesi terzi debbono presentare una domanda motivata alla Commissione e trasmettere gli elementi che permettono di giustificare il riconoscimento della menzione tradizionale;
- b) la lingua della menzione tradizionale deve essere la lingua ufficiale del paese terzo che ha presentato la domanda e la menzione, in questa lingua, deve essere stata utilizzata per almeno dieci anni;
- c) se la lingua della menzione tradizionale non è la lingua ufficiale, la sua utilizzazione deve essere prevista dalla legislazione del paese terzo in questione; in tal caso la menzione tradizionale in questa lingua deve essere stata utilizzata ininterrottamente da almeno venticinque anni;
- d) debbono inoltre essere soddisfatti anche altri criteri, quali la specificità, il carattere distintivo della menzione nonché l'esclusione della possibilità di indurre in errore il consumatore, previsti dal medesimo regolamento.

Nel caso particolare delle menzioni tradizionali spagnole «Reserva», «Gran Reserva» o «Crianza», citate nell'interrogazione scritta trasmessa alla Commissione, le condizioni relative alla loro utilizzazione da parte

dei paesi terzi nella Comunità restano invariate in quanto dette menzioni figurano già nell'allegato III, Parte A, del regolamento (CE) n. 753/2002.

- (¹) Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, GU L 118 del 4.5.2002.
- (²) Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, GU L 179 del 14.7.1999.
- (³) Regolamento (CE) n. 316/2004 della Commissione, del 20 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002, GU L 55 del 24.2.2004.

(2004/C 84 E/0946)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0712/04
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(10 marzo 2004)

Oggetto: Aumento della quota annuale di zucchero del Portogallo

In occasione di una recente visita alla DAI — Sociedade de Desenvolvimento agro-industrial, SA — con sede a Coruche, Portogallo, ho potuto verificare che, nel 2002, l'impresa è riuscita ad ottenere dagli agricoltori portoghesi tutta la materia prima necessaria per la produzione dell'intera quota di zucchero bianco attribuita al Portogallo continentale.

Tuttavia, la quota attribuita alla DAI, pari a circa 70 000 tonnellate di zucchero bianco da barbabietola, rappresenta appena il 23 % circa del fabbisogno del mercato portoghese. Attualmente, la DAI è in grado di produrre oltre 100 000 tonnellate di zucchero bianco e nella zona della diga di Alqueva sussistono le condizioni affinché gli agricoltori portoghesi producano più barbabietola da zucchero.

Pertanto, la Commissione potrebbe fornire informazioni sulle misure in corso di esame, in considerazione della proposta di revisione dell'OCM dello zucchero e della necessità di aumentare la quota del Portogallo continentale di 100 000 tonnellate?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(13 aprile 2004)

Conformemente all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), le raffinerie stabilite in Portogallo beneficiano di una garanzia di approvvigionamento di circa 300 000 tonnellate (t) per importazioni preferenziali di zucchero greggio di canna originario dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). Tale quantità, importata a un prezzo medio di circa 500 EUR/t, è pari al consumo portoghese di zucchero.

Questa disposizione permette di mantenere l'attività delle raffinerie portoghesi e l'approvvigionamento tradizionale portoghese di zucchero originario di certi paesi africani.

Inoltre, pur non essendo mai stato produttore di zucchero greggio, il Portogallo beneficia, dopo la sua adesione, di una quota di produzione pari a circa 70 000 tonnellate di zucchero di barbabietola. Nonostante i costi di produzione relativamente elevati, la coltura della barbabietola si è impiantata e sviluppata a poco a poco, fino a raggiungere la quota attuale.

Parallelamente allo sviluppo di questa produzione, le esportazioni portoghesi di zucchero, pressoché nulle fino allora, si sono sviluppate e raggiungono ora le 90 000 tonnellate.

Circa la metà di questa quantità è esportata verso paesi terzi con restituzioni comunitarie il cui importo unitario supera attualmente i 500 EUR/t. Queste restituzioni permettono di ridurre il prezzo dello zucchero in eccedenza sul mercato portoghese a livello del prezzo mondiale, inferiore a 200 EUR/t. Il resto delle eccedenze di zucchero è spedito verso altri Stati membri della Comunità, principalmente verso la Spagna.

Considerata la specificità dell'approvvigionamento del mercato portoghese, qualunque aumento delle quote di produzione di zucchero di barbabietola implicherebbe necessariamente un aumento delle esportazioni comunitarie di zucchero con restituzioni, il che sarebbe ingiustificato dal punto di vista del bilancio.

(¹) GU L 178 del 30.6.2001.